



Azienda Ospedaliera

Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

Deliberazione n.	20	Del 24 GEN. 2013	Atti 49/76/324
------------------	----	------------------	----------------

Oggetto: Stipulazione di una convenzione con l'Associazione Dynamo Camp Onlus di San Marcello Pistoiese per attività di volontariato in Istituto

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che lo Stato Italiano e la stessa Regione Lombardia hanno riconosciuto con legislazioni proprie il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo al fine del conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;
- che le predette legislazioni prevedono che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, e prevedono altresì che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;
- che, con mail 6.11.2012, la Responsabile dell'U.R.P. Aziendale dott.ssa Taverriti ha trasmesso la richiesta 10.10.2012 dell'Associazione Dynamo Camp Onlus di svolgere, tramite proprio personale, attività ricreativa di volontariato presso le UU.OO. pediatriche dell'Azienda;
- che, con mail 7.11.2012 il Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dott. Antonio Memeo ha espresso parere favorevole alla presenza dei volontari di Dynamo in Azienda;
- che l'Associazione ha dichiarato che i costi assicurativi per i propri volontari resteranno a carico dell'Associazione medesima;

visti:

- la L. 11 agosto 1991 n.266 "Legge quadro sul volontariato";
- la L.R. 24 luglio 1993 n.22 "Legge regionale sul volontariato";
- l'attestazione dell'Ufficio circa la legittimità del presente provvedimento;

accertato il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, espresso con mail 7.11.2012;



Azienda Ospedaliera

Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

Deliberazione n.	20	Del 24 GEN. 2013	Atti 49/76/324
------------------	----	------------------	----------------

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di stipulare una convenzione passiva con l'Associazione Dynamo Camp ONLUS di Milano per consentire e regolare l'accesso di volontari presso le UU.OO. pediatriche dell'Azienda, con validità triennale dalla data di sottoscrizione;
- 2) di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, dando atto che la copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi resterà a carico dell'Associazione;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Paolo Grazioli)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

Direzione Medica di Presidio
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Navone
Pratica trattata da: dott.ssa M. Grazia Giacomelli



Azienda Ospedaliera

Istituito Ortopedico

GAETANO PINI

Deliberazione n. 20	De 24 GEN. 2013	Atti 49/76/324
---------------------	-----------------	----------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 24 GEN. 2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 9 (nove) pagine, di cui n. 6 (sei) pagine di allegati parte integrante.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI MILANO E L'ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS DI SAN MARCELLO PISTOIESE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN ISTITUTO.

Tra

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari 1, codice fiscale n. 80064670153 (d'ora in avanti indicato semplicemente come Istituto), in persona del legale rappresentante, il Direttore generale dott. Amedeo S. Tropiano

e

l'Associazione Dynamo Camp Onlus (in seguito denominata Dynamo Camp), con sede in San Marcello Pistoiese, via Ximenes 716, loc. Limestre, codice fiscale n.90040240476, in persona del Vice presidente pro-tempore sig.a Serena Porcari

Premesso

- che con la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo - salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale - per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;
- che la Regione Lombardia, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge n. 266/1991, ha promulgato la "Legge regionale sul volontariato" n. 22 del 24 luglio 1993;
- che le predette leggi prevedono che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, e prevedono altresì che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di

svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;

PREMESSO INOLTRE

che Dynamo Camp:

- -si è regolarmente costituita in data 15 novembre 2006 con atto a rogito notaio dott. Giacomo Milioti, presso Foro Buonaparte, 44 Milano
- -è regolarmente iscritta alla sezione provinciale del registro regionale delle ONLUS
- fonda la sua attività sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e si prefigge di operare nella fedeltà dei valori umani, senza discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità e religione;
- I volontari dell'associazione, in esecuzione del codice deontologico, si asterranno sempre da qualsiasi prestazione di tipo sanitario e compiranno esclusivamente interventi relativi alle loro competenze gelotologiche
- Ogni notizia utile o necessaria al miglioramento del degente assistito verrà segnalata al caposala della struttura interessata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Dynamo Camp è associazione senza fini di lucro. E' iscritta al Registro Regionale delle Onlus, presso la Direzione della Regione Toscana. Iscrizione disposta con protocollo n. dell'Agenzia delle Entrate della Regione Toscana a decorrere dal 21 novembre 2006; è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche in data 4 dicembre 2009.

Finalità dell'Associazione, come risulta dallo statuto, è fornire aiuto alla persona malata e bisognosa attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito.

Art. 2

Dynamo Camp svolge attività ricreativa di Radio Dynamo presso i Reparti pediatrici dell'Istituto Pini.assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza in Istituto, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia.

Si impegna a prestare aiuto psicologico ai degenti, a svolgere attività di collegamento tra degente e famiglia, a collaborare con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli utenti.

Art. 3

L'azione di Dynamo Camp si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario e sociale dell'Istituto e non potrà mai configurarsi come supplenza del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari di Dynamo Camp saranno disponibili a partecipare a riunioni con l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell'Istituto nonchè a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto.

In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del direttore del reparto ovvero del collaboratore professionale sanitario infermiere esperto (già capo sala).

Art. 4

Dynamo Camp si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari.

Art. 5

Dynamo Camp si impegna a fornire all'Istituto l'elenco nominativo dei

propri volontari e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con l'Istituto stesso.

Art. 6

I volontari godono di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile verso terzi

Art. 7

Dynamo Camp assicura che i volontari si impegnano, in occasione degli accessi all'interno dell'Istituto Pini, a rispettare le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la riservatezza su dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dalle attività svolte presso la struttura sociosanitaria, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs n°196/03.

Art. 8

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti la mattina o il pomeriggio, in orari concordati, compatibili in ogni caso con le esigenze del loro servizio.

Art. 9

Dynamo Camp si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari.

Art. 10

Un unico responsabile di Dynamo Camp terrà i contatti con l'Istituto Pini. A detto responsabile dovranno pervenire eventuali rilievi, lamentele, osservazioni positive o negative sull'operato dei volontari. L'Istituto Pini si impegna a rispettare l'autonomia del volontariato svolto da Dynamo Camp sia dal punto di vista organizzativo che disciplinare.

Art. 11

Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e

reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività, ciò anche in relazione a quanto previsto nella "Carta dei Servizi" approvata dall'Istituto.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili ai responsabili della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari e membri del personale sanitario.

Potrà essere costituita una Commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione e la verifica delle prestazioni rese nonché il controllo sulla loro qualità anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.

Art. 12

I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto professionale e comunque alla massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza per ragioni del proprio servizio.

Art. 13

La presente convenzione avrà durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2013, con possibilità di disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno un mese.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipulazione di nuova convenzione.

Potrà essere affidato alla Commissione mista di cui all'art. 11 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno riferimento al Codice Civile, alla Legge e ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 15

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente e tra loro le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. In caso di mancato accordo, il foro competente è quello di Milano.

ART. 16

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell' art. 16 del D.P.R. 26/10/1972, n° 642 e s.i.m. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R 131 del 26/04/1986, con onere a carico della parte richiedente.


Milano, 24 GEN. 2013

per l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico

"Gaetano Pini"

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Amedeo Tropicano)



per l'Associazione Dynamo Camp Onlus

IL VICE PRESIDENTE pro-tempore

(sig.a Serena Porcari)